

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE****n° 15 in Data 24/05/2022****ADUNANZA in prima convocazione - Seduta Pubblica****Oggetto:** APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **Maggio** alle ore **18:30**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. **Facchetti Alberto** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>P/A</i>
FACCHETTI ALBERTO	SINDACO	<i>Presente</i>
FOSSATI EUGENIO ANGELO	CONSIGLIERE MAGGIOR.	<i>Presente</i>
LUPATINI MONICA	CONSIGLIERE MAGGIOR.	<i>Presente</i>
BORRA SILVIA	CONSIGLIERE MAGGIORANZA	<i>Presente</i>
BONO WOLMER	CONSIGLIERE MAGGIOR.	<i>Presente</i>
ROCCO FABRIZIO	CONSIGLIERE MAGGIOR.	<i>Presente</i>
SIRANI ALEX	CONSIGLIERE MAGGIORANZA	<i>Assente</i>
OMBONI SIMONA	CONSIGLIERE MAGGIOR.	<i>Presente</i>
BIANCHETTI ILARIA	CONSIGLIERE MAGGIORANZA	<i>Presente</i>
FAUSTINI MICHELA	CONSIGLIERE MINORANZA	<i>Presente</i>
PARIS GIACOMO	CONSIGLIERMINORANZA	<i>Presente</i>
MORASCHI PAOLO	CONSIGLIERE MINORANZA	<i>Presente</i>
PEZZUCCHI DANIELA ANGELA	CONSIGLIERE MINORANZA	<i>Presente</i>

Totale presenti 12*Totale assenti* 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **Dott.ssa Cambio Antonella**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **il Presidente dichiara aperta** la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera C.C. n° 15 del 24/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Il Consiglio Comunale

La trascrizione degli interventi è riportata integralmente nel Verbale n. 3/2022 pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- ai sensi dell'art. 8 del regolamento D.P.R. 27.4.1999, n.158, il Piano Economico Finanziario deve prevedere: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e di strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie;

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che,

sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

CONSIDERATO che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

DATO ATTO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'Art.13, comma 15 ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTO il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 adottato con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 24/05/2022;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

VISTO il seguente prospetto del "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	909.888	922.509	927.619	931.998

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (quota MIUR a detrazione parte fissa per Euro 4.843,00) e della parte relativa agli svuoti eccedenti al minimo garantito (quota detrazione parte variabile per Euro 42.000,00) risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	863.045,00	875.666	888.777	885.155
Parte Variabile	498.280,00	492.182	492.790	492.790
Parte Fissa	364.765,00	383.484	387.987	392.365

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2022 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti*

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (in G.U. Serie Generale n.309 del 30.12.2021) con il quale è stato disposto che “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”.

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), il quale prevede che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

VISTO l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 cit. il quale dispone che “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*

VISTO il regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2020 il quale, all'articolo 29 così statuisce: “*1. La TARI è versata in due rate, con facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Le scadenze delle rate sono fissate di regola al 16 aprile e al 16 ottobre di ogni anno, salva diversa determinazione stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe*”;

DATO ATTO che, per l'anno 2022, in ottemperanza ai termini di legge, vengono ora approvare le tariffe TARI;

RITENUTO, pertanto, di fissare ora la scadenza delle rate TARI 2022 nelle seguenti date:

- rata di acconto TARI 2022 al 16 luglio 2022;
- rata di saldo TARI al 2 dicembre 2022;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del*



contribuente».

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

CON n. 8 voti favorevoli e n. n. 4 voti contrari (Faustini/Paris/Moraschi/Pezzucchi) e n. 0 voti astenuti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 Amministratori presenti e votanti;

Delibera

1. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2022, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI FISSARE al 1° gennaio 2022** la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
3. **DI FISSARE** le rate di scadenza della TARI 2022 nelle seguenti date:
 - a. rata di acconto TARI 2022 al 16 luglio 2022;
 - b. rata di saldo TARI al 2 dicembre 2022;
4. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";
5. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTO necessario procedere per assicurare il **rispetto delle scadenze ed adempimenti connessi nei termini di legge** (urgenza in ordine all'attuazione);



SU PROPOSTA DEL SINDACO-PRESIDENTE;

CON n. 8 voti favorevoli e n. n.4 voti contrari (Faustini/Paris/Moraschi/Pezzucchi)
e n. 0 voti astenuti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12
Amministratori presenti e votanti;

Delibera

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell' art. 134, comma quattro, D. Lgs. 267/2000.



Delibera C.C. n° 15 del 24/05/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Facchetti Alberto

Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cambio Antonella

Documento firmato digitalmente



Comune di Coccaglio

ELABORATI PER DETERMINAZIONE

T A R I F F E

TARI 2022

TARIFFE APPROVATE
CON DELIBERA N. ____ DEL 24.05.2022

TARI

Servizio rifiuti

Determinazione delle tariffe 2022

	Costi fissi	Costi variabili	Costi totali
Totale costi	369.608,00 (40,62%)	540.280,00 (59,38%)	909.888,00 (100,00%)
Abbattimento quota fissa (Miur)	-4.843,00		-4.843,00
Abbattimento quota variabile (svuoti eccedenza minimo garantito)		-42.000,00	-42.000,00
Totale costi	364.765,00 (42,26%)	498.280,00 (57,74%)	863.045,00 (100,00%)
Gettito domestiche	262.630,80 (72,00%)	219.243,20 (44,00%)	481.874
Gettito non domestiche	102.134,20 (28,00%)	279.036,80 (56,00%)	381.171
Totale gettito	364.765,00 (100,00%)	498.280,00 (100,00%)	863.045,00

Le tariffe per il 2022 sono state elaborate utilizzando il Piano Finanziario elaborato secondo le regole dettate da ARERA e approvato con la deliberazione di Consiglio di assunta in data odierna n. ____.

In particolare, le tariffe sono state definite in relazione alle modalità di espletamento del servizio porta a porta (PaP), e rapportato alla quantità dei rifiuti indifferenziati conferiti secondo la seguente formula:

$Kg_totali = Kg\ Rsu\ Domestiche + Kg\ Rsu\ Non\ Domestiche$			
dove:	Utenze domestiche:	$Kg\ Rsu\ D = \sum (Volume\ garantito * peso\ specifico * n^{\circ}\ nuclei)$	
	Utenze non domestiche:	$Kg\ Rsu\ ND = \sum ($	$\frac{Kd\ rimodulato}{ps} * sup)$

Il sistema di gestione della raccolta rifiuti richiede la definizione di un metodo tariffario adeguato, superando la tariffa presuntiva e correlata alla sola superficie occupata.

Nel rispetto della legislazione vigente, il sistema di tariffazione viene suddiviso in tre quote, sia per gli utenti domestici che non domestici: TF (Tariffa fissa) TV *min* (Tariffa Variabile minima), TV *ecc* (Tariffa Variabile eccedente).

Nella definizione della TF sono stati utilizzati i relativi coefficienti contenuti nel DPR 158/99, attualmente ancora in vigore nelle more della definizione dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006, mentre per la TV si è tenuto conto delle volumetrie consegnate agli utenti.

La TV *min* include l'addebito complessivo degli svuotamenti annui, espressa in €/l, che ogni utenza ha garantito, mentre la TV_{ecc} è l'ulteriore quota variabile, sempre espressa in €/l, che l'utenza corrisponderà solo se effettuerà svuotamenti eccedenti a quelli ricompresi nella TV *min*.

Gli svuotamenti ricompresi nella TV_{min} delle utenze non domestiche, in conseguenza al fatto che sono stati consegnati contenitori diversificati sulla base delle necessità espresse da ogni singola realtà, sono stati definiti in relazione alla categoria dell'attività esercitata ed espressi in l/mq. Pertanto ogni utente non domestico, sulla base di quanto sopra, avrà una volumetria garantita annua compresa nella TV *min* come dall'esempio sotto riportato:

Cat. 01 – Associazione XY

Superficie occupata: Mq 100

Volume garantito annuo l/Mq 9,90

Volume contenitore assegnato: 120 litri

Litri al mq annui ricompresi nella TV_{min}: l/mq 9,90 * 100 = litri 990

Svuotamenti annui garantiti: litri 990 : 120 = 8,25

I parametri base utilizzati per il calcolo sono riassunti nella tabella seguente:

	<i>Utenze domestiche</i>	<i>Utenze non domestiche</i>
TF	✓Superficie ✓Ka da DPR 158/99	✓Superficie ✓Kc da DPR 158/99
TV <i>min</i>	N° minimo svuotamenti	N° minimo svuotamenti definiti in funzione dei Kd DPR 158/99
TV <i>ecc</i>	€/litro	€/litro

Nella tabella sottostante sono mostrate le formule base utilizzate nel calcolo delle tariffe:

	<i>Utenze domestiche</i>	<i>Utenze non domestiche</i>
TF utente	$TV_{nucleo} = \left(\frac{\text{Costi_fissi}}{\sum \text{sup} * Ka_nucleo} \right) Ka_nucleo * \text{sup}$	$\text{€/mq cat} = \frac{\text{CostiFissiND}}{\sum (Kc_cat * \sum \text{Sup cat})} * Kc_cat$
TV <i>min</i>	$\text{€/l} = \frac{\text{Costi Variabili TOT}}{\sum \frac{(Kg \text{ previsti D} + Kg \text{ previsti ND})}{ps}}$ Con Kg previsti = $\sum n^\circ \text{ svuot} * n^\circ \text{ ut. Nucleo} * ps$	$\text{€/l} = \frac{\text{Costi Variabili TOT}}{\sum \frac{(Kg \text{ previsti D} + Kg \text{ previsti ND})}{ps}}$ Con Kg previsti ND = $\sum (Kd / ps * \text{Sup})$
TV <i>ecc</i>	€/litro	€/litro

Il costo €/l degli svuotamenti Domestici e Non Domestici è diversificato tra i due gruppi; all'interno della categoria tale valore è il medesimo sia per la TV min che per la TV ecc.

Si evidenzia che per le utenze domestiche con figli minori di anni 3 e per quelle ospitanti persone allettate o con particolari patologie, valutate dal servizio sociale del Comune, non saranno addebitati gli svuotamenti aggiuntivi oltre a quelli già garantiti in tariffa.

Determinazione delle Tariffe Domestiche

Componenti	Tariffa Fissa (€/anno)	Tariffa Var min (€/litro)	Volume garantito (litri)	Tariffa Var. ecced. ((€/litro)
1	€/MQ 0,471	€/l 0,095	380	€/l 0,095
2	€/MQ 0,554	€/l 0,095	570	€/l 0,095
3	€/MQ 0,618	€/l 0,095	760	€/l 0,095
4	€/MQ 0,671	€/l 0,095	950	€/l 0,095
5	€/MQ 0,724	€/l 0,095	1.140	€/l 0,095
6 e oltre	€/MQ 0,766	€/l 0,095	1.330	€/l 0,095

Per le utenze domestiche con figli minori di anni 3 e per quelle ospitanti persone allettate o con particolari patologie, valutate dal servizio sociale del Comune, non saranno addebitati i volumi aggiuntivi oltre a quelli già garantiti in tariffa.

Volume corrispondente alla nuova dotazione iniziale di sacchetti

Determinazione delle Tariffe non Domestiche

CATEGORIA		Tar. Fissa	Tar. Var min e Tar. Var. ecc.	Volume garantito annuo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	€/mq 0,34973	€/l 0,106	l/mq 9,90
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	€/mq 0,24011	€/l 0,106	l/mq 8,82
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€/mq 0,45935	€/l 0,106	l/mq 12,98
6	Esposizioni, autosaloni	€/mq 0,26621	€/l 0,106	l/mq 7,60
7	Alberghi con ristorante	€/mq 0,62328	€/l 0,106	l/mq 23,00
9	Case di cura e riposo	€/mq 0,58462	€/l 0,106	l/mq 10,12
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€/mq 0,61072	€/l 0,106	l/mq 22,41
12	Banche ed istituti di credito	€/mq 0,31841	€/l 0,106	l/mq 9,05
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€/mq 0,62638	€/l 0,106	l/mq 22,87
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€/mq 0,75166	€/l 0,106	l/mq 30,59
16	Banchi di mercato beni durevoli	€/mq 0,024	€/l 0,106	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€/mq 0,66814	€/l 0,106	l/mq 21,82
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€/mq 0,53764	€/l 0,106	l/mq 15,26
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€/mq 0,56896	€/l 0,106	l/mq 16,11
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€/mq 0,48023	€/l 0,106	l/mq 13,55
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€/mq 0,48023	€/l 0,106	l/mq 16,04
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€/mq 2,71432	€/l 0,106	l/mq 80,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	€/mq 2,53162	€/l 0,106	l/mq 71,60
24	Bar, caffè, pasticceria	€/mq 1,82694	€/l 0,106	l/mq 55,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€/mq 1,24754	€/l 0,106	l/mq 44,83
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€/mq 0,803086	€/l 0,106	l/mq 38,56
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€/mq 3,3929	€/l 0,106	l/mq 100,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	€/mq 0,083	€/l 0,106	l/mq 76,90
30	Discoteche, night club	€/mq 0,99699	€/l 0,106	l/mq 28,22

Tariffe non Domestiche Coefficienti Kc – Kd

Considerato che i commi 651 e 652 dell'art.1 della legge 147/2013, come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis del DL n.16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 dispongono che, nella commisurazione della tariffa, il Comune possa, in alternativa:

a) tener conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999;

b) nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008:

1. far riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti. In tale ipotesi le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea devono essere determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

2. nelle more della revisione del DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe e limitatamente agli anni 2014 e 2015, prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 del Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 citato, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; ravvisata la necessità di ripartire i costi tra le utenze e di articolare le tariffe in modo tale da garantire, per quanto possibile, una perequazione del carico fiscale tra le diverse categorie e il contenimento degli aumenti che permangono comunque significativi a carico di talune categorie di utenza;

Considerato che il Comune di Coccaglio ha applicato dall'anno 2008 la tariffa di igiene urbana introducendo un sistema di raccolta differenziata con il metodo puntuale mediante l'utilizzo di appositi cassonetti per la misurazione dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze non domestiche.

Dopo sei anni dall'applicazione della tariffa e dei relativi coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 del Regolamento di cui al DPR n. 158/1999, sono stati acquisiti, tramite la rilevazione dei quantitativi di rifiuto conferiti dalle varie categorie, dati utili per la ripartizione dei costi e la determinazione delle tariffe 2014 mediante l'utilizzo di nuovi coefficienti di produttività definiti dal DPR n. 158/1999 e avvalendosi altresì della possibilità offerta dal DL n.16/2014 di una loro diversa graduazione;

Di determinare le tariffe 2022 mediante la conferma dei coefficienti stabiliti per l'anno 2014 di produttività definiti dal DPR n. 158/1999 e avvalendosi altresì della possibilità offerta dal DL n.16/2014 di una loro diversa graduazione

CATEGORIA	Kc	Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,67	0,99
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	0,46	0,88
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	1,30
6 Esposizioni, autosaloni	0,51	0,76
7 Alberghi con ristorante	1,20	2,30
9 Case di cura e riposo	1,12	1,01
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	2,24
12 Banche ed istituti di credito	0,61	0,91
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	2,29
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,445	3,06
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,435	2,22
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,285	2,18
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	1,53
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,61
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	1,36
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,92	1,60
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,20	8,00
23 Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,16
24 Bar, caffè, pasticceria	3,50	5,50
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	4,48
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	3,86
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,50	10,00
28 Ipermercati di generi misti	2,74	4,04
29 Banchi di mercato genere alimentari	5,21	7,69
30 Discoteche, night club	1,91	2,82